



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona del magistrato:

dott.ssa Filippetta Signorello

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2641/2022 R.G.

OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento

vertente

tra

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso, in virtù di mandato *ad litem* alleato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Christian Alessi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,

-ricorrente-

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, c.f. 80078750587, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu in forza di procura generale alle liti conferita in data 21.07.15, Rep. n. 80974, a rogito n. 21569 Dr. Paolo Castellini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Trapani, via Scontrino, 28, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'Istituto,



AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, successore a titolo universale della la Riscossione Sicilia S.p.a, giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 23 luglio n. 106, con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, Agente della Riscossione per la Provincia di CATANIA, in persona del responsabile del Contenzioso Sicilia, Fabio Giordano, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio De Nicola Dr. Andrea in Roma, rep. n. 177893 racc. n. 11776, del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Tindara Marchese, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore,

-resistenti-

Conclusioni delle parti:

Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 29920229001293020/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente. Con condanna al danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per mancanza di diligenza nella misura che Codesto Giudicante riterrà più opportuna ed in ogni caso tenuto conto del valore della lite non inferiore ad euro 10.000,00; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Resistente INPS: Voglia il Tribunale rigettare l'eccezione di giudicato relativamente alla sentenza n. 93/2021 e, per l'effetto, respingere le avverse domande in parte qua; per il resto dichiarare cessata la materia del contendere; in ogni caso compensare integralmente nei propri confronti le spese del presente giudizio al quale non ha, evidentemente, dato adito.

Resistente ADER: Voglia il Tribunale in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto l'intimazione non è atto autonomamente impugnabile; nel merito, dichiarare la regolarità della procedura di riscossione; in via subordinata, nella denegata, ma non temuta ipotesi che il ricorso proposto *ex adverso* venisse accolto per motivi imputabili all'ente impositore, ritenere l'Agente della Riscossione indenne dalle conseguenze di lite; vinte le spese.

OMISSISS

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29920229001293020/000, notificatagli in data 22.04.2022 eccependo l'insussistenza del titolo esecutivo.

Più specificatamente, rileva che gli avvisi di addebito n. 29920070003792371, n. 29920100029894483, n. 59920112000431631, n. 59920112000433752, n. 59920120001630629, n. 59920120001638111, n. 59920130002285652, n. 59920130002295457, n. 59920130002295558, n. 59920130002295659, sono stati annullati con Sentenza del Tribunale di Trapani, sezione Lavoro n. 365/2021.

I successivi avvisi di addebito n. 59920112000366026, n. 59920112000434661, n. 59920112000443557, n. 59920120001227085, n. 59920130002363284, n. 59920140001186720 sono stati annullati con Sentenza del Tribunale di Marsala, sezione Lavoro n. 93/2021.

Per tali motivi insiste per l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione di pagamento impugnato e condanna di parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

L'ente creditore INPS costituendosi ha immediatamente riconosciuto la legittimità delle domande avversarie, con riferimento agli avvisi di addebito annullati con le sentenze richiamate da parte ricorrente, dichiarando di avere dato esecuzione alle sentenze.

Ha precisato tuttavia che la sentenza n. 93/2021 era stata oggetto di gravame promosso dall'ADER e dunque non può ritenersi passata in giudicato.

Ha concluso chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito già annullati con sentenza passata in giudicato, chiedendo di essere sollevata dalle spese di lite, non essendole imputabile alcuna responsabilità.

L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituitasi tardivamente, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sostenendo che l'intimazione non è atto autonomamente impugnabile.

Nel merito ha precisato che gli atti annullati con la sentenza 365/2021 del Tribunale di Trapani non erano stati oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore e, in assenza di provvedimento di sgravio l'ADER non può provvedere ad annullare i carichi iscritti a ruolo.

Con riguardo invece agli avvisi di addebito annullati con sentenza n. 93/2021 ha rilevato di aver promosso precipuo gravame ancora pendente avanti alla Corte di Appello di Palermo e,



conseguentemente, di aver notificato l'intimazione di pagamento al fine di interrompere il termine prescrizionale.

Ha infine contestato la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Preliminarmente si precisa che le questioni sollevate da tutte le parti verranno esaminate secondo l'ordine di rito e merito.

Dunque, innanzitutto, assolutamente infondata e temeraria è l'eccepita inammissibilità del presente giudizio poiché l'intimazione di pagamento non sarebbe un atto impugnabile.

Contrariamente agli assunti del resistente ADER (il quale richiama a sostegno pronunce della Corte di Cassazione che esulano totalmente dall'oggetto del presente giudizio, riguardano l'estratto di ruolo, atto pacificamente differente all'intimazione di pagamento), le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.

Ai sensi dell'*art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973* il Concessionario della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata.

Il ricorso promosso dal ricorrente è dunque perfettamente ammissibile.

In ordine poi alle difese mosse da entrambi i resistenti appare opportuno evidenziare alcune circostanze.



L'INPS sostiene di aver dato esecuzione alla sentenza n. 365/2021 e, dunque, non è imputabile a tale Ente creditore alcuna responsabilità per l'attività compiuta dall'agente di riscossione, aggiunge poi che avverso la sentenza n. 93/2021 l'ADER ha promosso appello.

Dal suo canto l'ADER sostiene che l'INPS non ha provveduto a comunicare alcuno sgravio e, dunque, l'agente *ha dovuto* porre in essere tutti gli atti volti ad interrompere i termini di prescrizione.

Ebbene, premesso innanzitutto che le *stampe* delle pec che l'INPS avrebbe inviato all'Agenzia delle Entrate Riscossione contengono l'errata indicazione della sentenza di annullamento dell'intimazione di pagamento e, soprattutto, la seguente dicitura:

.....
A seguito di tale sentenza, si resta in attesa della Vostra proposizione di scarico per inesigibilità, la cui definizione consentirà di concludere le attività di recupero crediti.

che, certamente, non contiene alcuna riferimento all'avvenuto sgravio degli addebiti da parte dell'Ente creditore, ciò che è innegabile è l'assoluta inerzia dell'INPS, attivatosi con tale *presumibile pec*, dal contenuto peraltro in parte errato ed in parte *equivoco*, **solo in data** successiva alla notifica del presente ricorso.

Dunque, assolutamente infondata è la difesa dell'INPS.

Ad ogni modo, la condotta posta in essere da entrambi i resistenti appare oltremodo lesiva dei legittimi interessi di parte ricorrente: basti qui evidenziare che entrambi gli odierni ricorrenti hanno rivestito la posizione di parti processuali nei giudizi definiti con le sentenze invocate e, dunque, entrambi a conoscenza (circostanza peraltro non oggetto di contestazione alcuna) dell'avvenuto annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto del procedimento definito con sentenza n. 365/2021 del Tribunale di Trapani, ormai passata in giudicato.

Un tanto porta all'accoglimento del ricorso con annullamento dell'intimazione di pagamento quivi impugnata.

La temerarietà delle difese articolate da entrambi i resistenti nel presente giudizio (destituite di alcun fondamento, contrarie alle normative applicabili, oltre che ai pacifici orientamenti giurisprudenziali, sconfessate dai documenti prodotti dalle stesse parti), consapevoli della parziale inesistenza del credito indicato nell'intimazione di pagamento, giusta sentenza passata in giudicato, l'una rimasta inerte,



mantenendo attiva la pretesa creditoria ormai infondata, e l'altra agendo esecutivamente per un credito annullato, evidenzia la condotta colposamente gravatoria e pretestuosa, concretizzatasi inoltre nell'aver resistito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate.

Tali circostanze portano all'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma III c.p.c. e, conseguentemente, si condannano i resistenti al pagamento della somma di € 1.000,00 cadauno, in favore di parte ricorrente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2641 /2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 29920229001293020/000;

condanna i resistenti al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 1.000,00 cadauno, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.

condanna i resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente e liquidate pari ad € 4.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Marsala in data 23/03/2023

Il Giudice

Dott.ssa Filippetta Signorello

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.

